

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE (412 ter C.P.C.)**

Viene istituita, in esecuzione delle previsioni dei vigenti CCNL stipulati tra le Parti Sociali socie di E.B.T e di E.B.L.T., la Commissione di Conciliazione dei contenziosi tra Aziende operanti nei settori del Terziario e della distribuzione Commerciale, nei settori del Turismo, Alberghi, Ristorazione Collettiva (mense) e Commerciale, che applicano i suddetti CCNL e che siano in regola con la contribuzione verso gli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo di Torino ed il loro personale dipendente.

### **1. Composizione e funzionamento della Commissione di Conciliazione**

- a. La Commissione di Conciliazione espleta funzioni ad essa demandate dal predetto CCNL.
- b. In particolare, ad essa sarà demandata, a carattere volontario e senza pregiudizio agli strumenti conciliativi e giudiziali individuati da norme di legge, ma nel caso in via alternativa solo qualora si addivenga ad un accordo transattivo, al ricorso a questi ultimi, la trattazione delle controversie individuali di lavoro per addivenire alla conciliazione dei contenziosi, di cui all'art. 412-ter c.p.c.
- c. La Commissione di Conciliazione si costituisce di volta in volta ed è composta da un rappresentante dell'Associazione datoriale di Torino: Ascom/Confcommercio, EPAT, Federalberghi, alla quale l'azienda conferisce mandato e da un rappresentante di una delle tre Organizzazioni Sindacali Territoriali di Torino dei Lavoratori - Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS-Uil - firmatarie il richiamato CCNL, alla quale il dipendente conferisce mandato.
- d. La Commissione ha sede e segreteria presso gli uffici di E.B.T. e E.B.L.T. via Massena n. 20, Torino. Le riunioni della medesima e delle Parti avranno luogo dove i Componenti della Commissione decideranno, comunque in una delle seguenti sedi torinesi: dell'Ascom/Confcommercio di Torino, di Federalberghi, dell'Organizzazione sindacale ovvero dell'Azienda interessata alla controversia. La Commissione e le Parti hanno comunque facoltà di accordarsi anche su un luogo diverso dove effettuare la loro riunione.

### **2. Termini per addivenire alla conciliazione**

Affinché la sede conciliativa di cui al presente regolamento abbia certa efficacia e non protragga i termini per adire altre sedi compresa quella giudiziaria, si definiscono preventivamente i termini per addivenire alla conciliazione della controversia.

I conteggi delle supposte spettanze corredate dai fondamenti contrattuali e/o giuridici a motivazione delle stesse, saranno presentate all'Ente di competenza (E.B.T. o E.B.L.T.) dalla Parte che ne ha interesse all'atto dell'attivazione della Commissione di conciliazione.

Nei termini successivamente previsti dal presente regolamento, la parte avversa potrà presentare le sue controdeduzioni sia sul conteggio, sia sulle motivazioni addotte.

L'Ente Bilaterale, tramite i propri esperti, verificherà quanto presentato dalle Parti, nel caso anche consultando queste ultime e formulerà una propria posizione in merito.

Il conteggio formulato dall'Ente Bilaterale sarà insindacabile e le Parti potranno addivenire a conciliazione qualora:

- a) La Parte debitrice riconosca alla Parte creditrice il 70% di quanto conteggiato dall'Ente Bilaterale con pagamento della somma all'atto della stipula del Verbale di Conciliazione o nel termine dilatorio massimo di giorni 15.
- b) La Parte debitrice riconosca alla Parte creditrice il 70% di quanto conteggiato dall'Ente Bilaterale per la somma pagata all'atto della stipula del Verbale di Conciliazione o nel termine dilatorio massimo di giorni 15 ed il 90% per la somma residuale rateizzata in non più di 11 rate mensili decorrenti il mese successivo alla stipula del Verbale di Conciliazione.

### **3. Procedura per l'attivazione della Commissione di conciliazione**

- a. L'Azienda o l'Organizzazione sindacale alla quale il lavoratore abbia conferito mandato inoltreranno la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione e relativo conteggio delle spettanze con la modulistica di cui agli allegati 1A e 1B, all'Ente Bilaterale con le seguenti modalità:
  - Trasmissione a mezzo P.E.C all'indirizzo [entebilateraleterziariopec@legalmail.it](mailto:entebilateraleterziariopec@legalmail.it) o [entebilateraleturismopec@legalmail.it](mailto:entebilateraleturismopec@legalmail.it);
  - Spedizione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
  - Consegna a mano specificando la data di ricevimento.
- b. Ricevuta la richiesta di convocazione, l'Ente Bilaterale provvederà ad informare Parte avversa con gli stessi mezzi trasmettendo anche il conteggio con le motivazioni.
- c. Parte avversa entro 10 giorni dal ricevimento di quanto al punto precedente potrà aderire o meno al tentativo di conciliazione accettando il conteggio ricevuto o proponendone uno con le motivazioni, richiedendone la verifica dell'Ente Bilaterale.
- d. A questo punto si costituisce la Commissione di Conciliazione che entro i 10 giorni successivi procederà a fare un proprio conteggio anche avvalendosi del contributo delle Parti o dei loro esperti e lo stesso sarà rimesso a quest'ultime tramite la segreteria dell'Ente.
- e. Le Parti entro i successivi tre giorni dovranno comunicare alla Commissione presso l'Ente se vorranno aderire alla Conciliazione.
- f. In caso di adesione la Commissione di Conciliazione provvederà, non oltre i 5 giorni successivi, alla convocazione delle Parti fissando, in accordo con le stesse, il giorno, il luogo e l'ora in cui sarà esperita la conciliazione.
- c. La Commissione esperisce la conciliazione ai sensi del vigente art. 412-ter c.p.c.
- d. In caso di mancata comparizione di una delle parti senza un giustificato motivo, la Commissione provvederà a redigere apposito verbale.
- e. Qualora le Parti abbiano già individuato i termini di un accordo per la soluzione della controversia tra loro insorta, le stesse potranno richiedere la convocazione della Commissione recapitando nella sede dell'Ente Bilaterale l'ipotesi di testo della conciliazione, la quale sarà valutata dalla Commissione ai fini della soluzione transattiva.

### **3. Verbale di conciliazione**

- a. Il processo verbale di avvenuta conciliazione deve contenere:
- Il richiamo al contratto o all'accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia.
  - La presenza dei componenti della Commissione di Conciliazione,
  - La presenza delle parti, personalmente o correttamente rappresentate.
  - I termini chiari dell'avvenuta conciliazione.
- b. È ammessa la conciliazione anche solo per una parte delle materie controverse, mantenendo il mancato accordo per l'altra parte. In tal caso si potrà operare con la redazione di due specifici processi verbali.
- c. Il processo verbale di avvenuta conciliazione viene redatto dalla Commissione di Conciliazione e quindi depositato, su richiesta anche di una delle Parti, presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. Copia dello stesso viene consegnato alle Parti.
- d. La Commissione è anche competente in materia di risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.
- f. Le eventuali proposte e/o soluzioni conciliative della Commissione di Conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del CCNL.
- g. A fronte di eventi eccezionali che dovessero richiedere la gestione di una straordinaria numerica di conciliazioni, l'Ente Bilaterale si riserva di valutare la possibilità di una organizzazione specifica in deroga alle regole di cui al presente accordo.
- i. Tutti i verbali sottoscritti dovranno essere depositati alla segreteria dell'Ente.

#### **Allegati all'Accordo:**

**Allegato 1A)** Modello di richiesta del tentativo di conciliazione da parte dell'Azienda.

**Allegato 1B)** Modello di richiesta del tentativo di conciliazione da parte dell'O.S./  
lavoratore

**Allegato 1A)**

Spett.le Ente Bilaterale

**Oggetto: richiesta del tentativo di conciliazione del Datore di Lavoro**

Il sottoscritto (COGNOME E NOME) \_\_\_\_\_

In nome e per conto dell'Azienda (RAGIONE SOCIALE) \_\_\_\_\_

C.F./P.IVA \_\_\_\_\_

Sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

In Via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

**chiede**

che venga esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 412 ter c.p.c. ed a norma del regolamento sulle Conciliazioni emanato dall'Ente Bilaterale nei confronti del/la Lavoratore/trice

(COGNOME E NOME) \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Nazionalità \_\_\_\_\_

Residente nel Comune di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

In Via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

Circa il rapporto di lavoro prestato con decorrenza (GG/MM/AAAA)

\_\_\_\_\_

Per i seguenti titoli:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Si dichiara che l'Azienda è informata, ha compreso e accettato i contenuti di quanto previsto dal regolamento emesso dall'Ente Bilaterale sulle conciliazioni in sede sindacale e di volerne rispettare i dettami.

Si allega il conteggio delle competenze con relative motivazioni.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**AII. 1B**

Spett.le Ente Bilaterale

**e p.c. l'azienda**

**Oggetto: richiesta del tentativo di conciliazione dell'O.S.**

La scrivente Organizzazione Sindacale \_\_\_\_\_  
per il mandato ricevuto dal/la Lavoratore/trice  
Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_  
Residente nel Comune di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
in Via \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ CCNL applicato \_\_\_\_\_  
Contratto 2° livello applicato \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**chiede**

che venga esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 412 ter c.p.c. della  
controversia insorta tra il/la Lavoratore/trice di cui sopra e  
l'Azienda \_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune di  
\_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ in Via  
\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
Circa il rapporto di lavoro prestato con decorrenza (GG/MM/AAAA) \_\_\_\_\_  
per i seguenti titoli:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Rimane in attesa della convocazione delle parti.

L'O.S. dichiara che il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ è stato/a  
informato/a, ha compreso e accettato i contenuti di quanto previsto dal regolamento  
sulle Conciliazioni emanato dall'Ente Bilaterale e sulla inoppugnabilità della  
transazione raggiunta e di volerne rispettare i dettami.

L'O.S. dichiara che il proprio rappresentante in tale Commissione di Conciliazione sarà  
il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ con firma  
depositata c/o ITL Territoriale di \_\_\_\_\_ ai fini della validità e  
della inoppugnabilità degli accordi conciliativi raggiunti;  
attende per iscritto la designazione da parte di ASCOM/CONFCOMMERCIO TORINO del  
proprio rappresentante in Commissione.

La presente vale anche quale messa in mora per il futuro iter in sede giudiziaria della  
vertenza, in caso di mancata risposta da parte aziendale o di mancato accordo  
conciliativo.

Si allega il conteggio delle competenze con relative motivazioni.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_